

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 18 marzo 1998 — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco Bassanini ed il ministro per i lavori pubblici e per le aree urbane, Paolo Costa.

La seduta comincia alle 13,40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI avverte che, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Parere su atti del Governo.

Schema di decreto legislativo concernente modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che la Commissione oggi è chiamata a pronunciarsi sugli emenda-

menti riferiti allo schema di parere presentato dal relatore Frattini.

Il deputato Franco FRATTINI, *relatore per gli articoli da 22 a 40*, esprime parere contrario sull'emendamento Garra 4.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che nello schema di decreto legislativo in esame si prevede la *perpetuatio iurisdictionis* del giudice amministrativo nel caso delle controversie pendenti al 30 giugno 1998. La Commissione si era invece successivamente espressa in senso diverso in quanto riteneva eccessivo il periodo di tale *perpetuatio*. È necessario infatti considerare anche i tempi relativi alla conclusione del procedimento e delle relative prescrizioni. Con tale soluzione pertanto resterebbero ai TAR solo le cause pendenti a tale data. Il Governo successivamente, preso atto dell'avviso prevalente della Commissione, ha espresso delle perplessità sottolineando come tale soluzione comporterebbe un grave impatto sul giudice ordinario a partire dal 1° luglio 1998. Osserva inoltre come da contatti informali con il Presidente della Commissione giustizia della Camera, sia emerso analogo timore anche nell'ambito di quel Consesso. Per tali ragioni, invita quindi la Commissione ad adottare una formulazione intermedia relativa alla vigenza del nuovo regime,

tenendo conto del fatto che comunque la legge delega prevede un trasferimento di competenze a far data dal 30 giugno 1998.

Il ministro BASSANINI, confermando la posizione del Governo cui faceva cenno dianzi il Presidente, ribadisce che esiste una forte preoccupazione del Ministro di grazia e giustizia — confortato da un analogo parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura — circa il rischio di un congestionamento dei tribunali per le cause di lavoro. Per tale motivo il Governo auspica che sia mantenuta la formulazione della disposizione con la quale si fa riferimento al parametro del periodo in cui si sono verificati i fatti, rispettando in tal modo il principio contenuto nella legge delega. Eventualmente la Commissione potrebbe indicare un ulteriore termine temporale oltre il quale comunque decade la competenza del giudice amministrativo.

Il deputato Franco FRATTINI, *relatore per gli articoli da 22 a 40*, prende atto delle considerazioni svolte dal Presidente e dal Ministro ed invita il presentatore a riformulare il suo emendamento nel senso di aggiungere al termine del 30 giugno 1998 anche quello del 15 settembre 2000 quale riferimento dell'instaurazione dei procedimenti. In tal caso il suo parere sarebbe favorevole.

Invita inoltre il presentatore a ritirare l'emendamento Garra 5, altrimenti il parere è contrario. Risulterebbero invece assorbiti i successivi emendamenti Marchetti 6, Massa 7 e Villone 8. Per quanto riguarda l'emendamento Marchetti 9, esprime parere favorevole in quanto ritiene la previsione della congiunzione « e » un errore materiale, in quanto è abbastanza evidente che il collegio di conciliazione debba essere composto dal direttore dell'ufficio « o » da un suo delegato.

Il ministro BASSANINI esprime parere favorevole all'emendamento Marchetti 9.

Il deputato Franco FRATTINI, *relatore per gli articoli da 22 a 40*, passando

all'emendamento Marchetti 10, ritiene giusto il principio previsto dal comma 7 dell'articolo 25, laddove si prevede che il giudice debba valutare il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese. Con ciò si intende che dovrebbe essere penalizzata la parte che ha fatto fallire il tentativo di conciliazione. In proposito però deve sottolineare il fatto che il giudice verrebbe chiamato a valutare una fase precontenziosa ai fini della liquidazione delle spese relative al giudizio medesimo. Per tali ragioni si rimette alla Commissione.

L'emendamento Garra 11 è assorbito, mentre per quanto riguarda l'emendamento Garra 12, esprime parere contrario in quanto ritiene più opportuna la previsione della notifica direttamente presso il domicilio legale dell'amministrazione. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Garra 13, Garra 14, Garra 15, Garra 15 bis e Li Calzi 16, mentre il parere è favorevole sugli emendamenti Duva 17 e Duva 18.

Per quanto riguarda invece l'emendamento Duva 19, esprime parere contrario a meno che il presentatore non lo riformuli nel senso di sopprimere il termine « assoluto » nonché la previsione della soppressione del periodo di cui al primo comma dell'articolo 36 dalle parole: « nel giudizio di impugnazione » fino alle parole: « collegio arbitrale ». Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Garra 19-*bis*, nonché sull'emendamento Lubrano di Ricco 20 in quanto con esso si snaturerebbe la disposizione con la quale si determina la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie riguardanti i pubblici servizi, uno dei caposaldi del provvedimento in esame. Esprime inoltre parere favorevole all'emendamento Giaretta 21, nonché parere contrario agli emendamenti Garra 22, Garra 23, e Garra 24. Risultano assorbiti gli emendamenti Li Calzi 25 e Li Calzi 26, mentre invita il presentatore a riformulare l'emendamento Li Calzi 27 nel senso di considerarlo un punto della premessa del parere, altrimenti il suo avviso è contrario.

La Commissione, preso atto del parere del relatore, inizia l'esame e la votazione dei singoli emendamenti.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Bielli 1, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge gli emendamenti Li Calzi 2 e Marchetti-Bonato 6 di analogo contenuto.

La Commissione approva l'emendamento Giaretta 3.

Quanto agli emendamenti Garra 4 e 5, la Commissione, preso atto delle considerazioni del relatore e del Ministro, approva una riformulazione, da inserire al punto 20) del parere, dal seguente tenore: *Si ritiene dunque necessario aggiungere, dopo le parole 30 giugno 1998» le parole « purché instaurate entro il 15 settembre 2000 ».*

Relativamente poi agli emendamenti 7 e 8 il deputato Franco FRATTINI, relatore, dopo aver ascoltato il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco Bassanini, propone una nuova formulazione del punto 1) del parere che accoglie i primi due commi dell'emendamento Villone 8 ed aggiunge, dopo il primo capoverso, i seguenti periodi: *È tuttavia opportuno prevedere che preliminarmente il giudice sospenda il procedimento, dandone comunicazione all'ARAN; che, conseguentemente, entro trenta giorni dalla comunicazione l'ARAN, convocando le parti, verifichi la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa. All'accordo si applicano le disposizioni dell'articolo 53 primo comma. Decorsi sessanta giorni dalla convocazione, in mancanza di accordo la procedura incidentale si intende conclusa.*

Occorre inoltre introdurre alcune integrazioni volte a evidenziare con maggior chiarezza che la decisione interpretativa della Corte ha per oggetto non un accertamento di fatto, bensì una valutazione sulla obiettiva portata della norma di fonte

negoziale; vi sarebbe altrimenti il pericolo di devolvere alla giurisdizione di legittimità il giudizio sul contratto o su questioni applicative di clausole negoziali.

Al fine di realizzare tale obiettivo, la Commissione ritiene che si debba espungere il riferimento all'utilizzo di mezzi di prova nel giudizio dinanzi alla Cassazione.

È altresì necessario, che l'ordinanza di rimessione della pregiudiziale interpretativa sia espressamente motivata sulla rilevanza della questione ai fini della decisione della controversia; di modo che la Corte possa, con ordinanza in camera di consiglio, in tempi brevi restituire gli atti al giudice a quo ove non ritenga che le condizioni per la rimessione sussistessero.

Il senatore Massimo VILLONE fa presente che la formulazione proposta dal relatore implica che la Corte di Cassazione non abbia ad oggetto del suo giudizio una decisione contrariamente a quanto previsto nel nostro sistema processuale.

Il deputato Franco FRATTINI, relatore per gli articoli da 22 a 40, osservando che nella formulazione proposta è sicuramente ravvisabile un'anomalia del sistema, analoga alla pregiudiziale comunitaria, propone di modificare la formulazione presentata così sostituendola: *1) È opportuno sostituire l'articolo 23 con una disposizione che stabilisca quanto segue: preliminarmente il giudice sospende il procedimento, dandone comunicazione all'ARAN; che, conseguentemente, entro trenta giorni dalla comunicazione l'ARAN, convocando le parti, verifichi la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa. All'accordo si applicano le disposizioni dell'articolo 53, primo comma. Decorsi sessanta giorni dalla convocazione, in mancanza di accordo la procedura incidentale si intende conclusa.*

La Commissione ritiene altresì che si debba espungere il riferimento all'utilizzo di mezzi di prova nel giudizio dinanzi alla Cassazione.

È altresì opportuno stabilire che in ogni caso il giudice decida sulla questione, e che

la sentenza sia impugnabile soltanto con ricorso per Cassazione, nei casi di cui all'articolo 360 nonché per violazione e falsa applicazione delle disposizioni dei contratti e accordi collettivi.

Si dovrebbe infine stabilire che in pendenza del giudizio di Cassazione, possano essere sospesi i processi, la cui definizione dipenda dalla medesima questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi.

Il ministro BASSANINI, esprime apprezzamento sulla nuova formulazione presentata dal relatore ritenendo che la previsione della pronunzia della Cassazione come precedente vincolante secondo quanto previsto dal senatore Villone avrebbe potuto prestarsi a rilievi di incoerenza.

La Commissione, dopo aver preso atto dell'adesione del senatore Villone alla nuova formulazione proposta dal relatore, la approva.

La Commissione approva l'emendamento Marchetti 9 e 10.

Il deputato Giacomo GARRA, dopo aver ritirato i suoi emendamenti 11 e 12, fa presente che l'emendamento 13 tende, inserendo la sede cautelare anche nella fase conciliativa, ad introdurre una metodica di raffreddamento delle controversie di lavoro.

Il deputato FRATTINI, *relatore per gli articoli da 22 a 40*, dopo aver osservato che le perplessità del deputato Garra relative alla tutela in sede cautelare risultano ridimensionate dal fatto che i tempi della conciliazione sono contenuti e la decisione in sede di conciliazione ha titolo esecutivo, propone di inserire nel parere dopo il punto 5 un'osservazione dal seguente tenore: *occorre prevedere che il Collegio di conciliazione possa adottare, in pendenza del procedimento, misure cautelari.*

Il deputato Giacomo GARRA ritira i suoi emendamenti 14, 15 e 15-bis.

Il deputato Marianna LI CALZI insiste sulla opportunità di una previsione nel decreto che consenta alle parti di chiedere un arbitrato secondo equità, come proposto nel suo emendamento 16.

Il deputato Franco FRATTINI, *relatore per gli articoli da 22 a 40*, propone alla Commissione una riformulazione dell'emendamento Li Calzi 16 dal seguente tenore: *è possibile introdurre forme di arbitrato, anche secondo equità, ove le parti lo richiedano.*

Il deputato Nuccio CARRARA fa presente che la impossibilità di impugnazione dell'arbitrato secondo equità è da ritenersi lesiva delle garanzie a tutela del lavoratore.

Il deputato Franco FRATTINI, *relatore per gli articoli da 22 a 40*, preso atto delle considerazioni del deputato Carrara, si rimette alla Commissione.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione pertanto l'emendamento Li Calzi 16 nella riformulazione del relatore.

La Commissione respinge.

La Commissione approva quindi gli emendamenti Duva 17 e 18.

Relativamente all'emendamento Duva 19, il senatore Antonio DUVA fa presente che condivide il parere del relatore sulla prima parte dell'emendamento e quindi sulla necessità di eliminare all'articolo 36 l'aggettivo « assoluto » in riferimento al difetto di motivazione in modo da ampliare la sfera di applicazione della fattispecie. Si dichiara invece perplesso sul parere contrario della seconda parte del medesimo emendamento ritenendo che in tal modo si sancisca una insindacabilità degli accertamenti di fatto e delle valutazioni di merito operate dal Collegio arbitrale.

La Commissione dopo aver preso atto del parere favorevole del relatore sulla seconda parte dell'emendamento Duva 19 lo approva.

Il deputato Giacomo GARRA ritira il suo emendamento 19-bis.

La Commissione respinge l'emendamento Lubrano di Ricco 20.

La Commissione approva l'emendamento Giaretta 21.

Il deputato Giacomo GARRA ritira i suoi emendamenti 22, 23 e 24.

Quanto agli emendamenti Li Calzi 25 e 26, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara che essi risultano assorbiti dalla riformulazione degli emendamenti Garra 4 e 5, già proposta dal relatore ed approvata dalla Commissione.

La Commissione, preso atto della estraneità alla delega della questione delle Commissioni tributarie, respinge l'emendamento Li Calzi 27.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara concluso l'esame degli emendamenti riferiti al parere del relatore Frattini. Concorde la Commissione, rinvia alla già prevista seduta di questa sera alle 20 l'esame dello schema di parere presentato dal relatore D'Alessandro Prisco e degli emendamenti ad esso riferiti.

La seduta termina alle 15,30.

Mercoledì 18 marzo 1998. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco Bassanini.

La seduta comincia alle 20,55.

Parere su atti del Governo.

Schema di decreto legislativo concernente modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento sospeso nel pomeriggio.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che la Commissione ha concluso l'esame del parere presentato dal relatore Frattini relativamente agli articoli da 22 a 40, ed è ora chiamata ad esaminare gli emendamenti alla proposta di parere del relatore D'Alessandro Prisco relativamente agli articoli da 1 a 21 e 41 e 42.

Il senatore Fausto MARCHETTI, intervenendo sul complesso dei suoi emendamenti riferiti a tale parte del provvedimento, osserva che il suo gruppo, già in sede di esame del disegno di legge delega, aveva espresso alcune perplessità sulla materia oggi all'esame della Commissione, perplessità che si è rafforzata alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo. Con esse, infatti, si prevede che gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali possano essere rinnovati all'inizio di ogni legislatura dal Governo che entri in carica in base ai risultati elettorali. Deve rilevare però che la vigente Costituzione non prevede un Governo che entri in carica « in base ai risultati elettorali ». Pertanto auspica che la disposizione in esame venga modificata nel senso che la conferma degli incarichi sia prevista nel caso di tutti i Governi che abbiano ottenuto la fiducia.

Il senatore Renzo GUBERT, illustrando i propri emendamenti, si sofferma in particolare sull'emendamento 29, con il quale si propone all'articolo 56 del decreto legislativo n. 29, la soppressione delle parole « salvo che nel caso di inosservanza dei termini di cui al comma 2, lettera a) », riferite all'esercizio di fatto di mansioni superiori che non comporterebbe l'inquadramento del lavoratore nella qualifica superiore. Si tratta cioè di escludere anche il caso in cui, per esigenze di servizio, il prestatore di lavoro sia adibito a mansioni superiori laddove si verifichi una vacanza di un posto in

organico per non più di sei mesi. Sottolinea, inoltre, la rilevanza degli emendamenti 43 e successivi con i quali si prevede una modifica del provvedimento in esame nel senso di non subordinare gli alti dirigenti al potere politico, individuando pertanto criteri in base ai quali il Governo entrante può procedere alle nomine. Invita, inoltre, la Commissione ad accogliere gli emendamenti 46 (distinzione delle direzioni cui è conferito l'incarico di progetti di natura politica), 47 e 48 (controllo del Parlamento sulle nomine anche mediante iniziativa di minoranza), 59 e 61 (potere di autorganizzazione delle autonomie), 77 (regime delle incompatibilità dei dipendenti pubblici), 78 (regime delle autorizzazioni e dei conferimenti di incarico), 79 (determinazione di un limite di reddito per l'incarico occasionale), 80 (incongruenza della disposizione che prevede la motivazione del distacco da parte dell'amministrazione laddove l'incarico è conferito da terzi) e 81 (modifica del regime della comunicazione all'amministrazione per gli incarichi occasionali).

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE sottolinea in particolare il suo emendamento 57, con il quale si propone di porre fine ad una *querelle* relativa al personale dei ruoli ad esaurimento inquadrato nella qualifica di dirigente, che ha inizio dall'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per giungere, dopo modifiche successive, alla legge n. 88 del 1989 con la quale si definì, *ope legis*, l'appartenenza *ad personam* alla carriera ex direttiva. Si ritiene ora opportuna una modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 29, il quale non ha recepito le istanze di tale categoria. Sottolinea anzi che dal 1993 si è invece determinata una sperequazione soprattutto nei confronti del personale appartenente al settore sanitario. Del resto, la *ratio* dell'emendamento 57 è ricompresa in un ordine del giorno approvato dalla Camera nel gennaio 1997, con il quale si impegna il Governo a riesaminare la complessiva situazione giuridica di tale categoria di personale.

Invita, infine, la Commissione ad approvare il suo emendamento che andrebbe a sanare una situazione che si trascina ormai da molti anni.

Il senatore Antonio DUVA concorda con le considerazioni del collega Di Bisceglie, invitando la Commissione ad approvare anche il suo emendamento 87, la cui finalità è sostanzialmente analoga a quella dell'emendamento Di Bisceglie 57. Con esso si prevede, infatti, un inquadramento in soprannumero nella qualifica di dirigente del personale già appartenente al ruolo ad esaurimento.

Il senatore LUBRANO DI RICCO, intervenendo sul complesso degli emendamenti, rileva che lo schema di decreto legislativo propone un riordino della disciplina, dei compiti e delle funzioni riguardanti la dirigenza dello Stato. In tale ambito vengono introdotti principi interessanti e condivisibili come quelli della funzionalità rispetto ai compiti e programmi di attività, del perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità (articolo 1), nonché della rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa (articolo 2).

Specificatamente ai dirigenti viene attribuita la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa (articolo 3-*bis*), che si articola secondo le funzioni indicate nell'articolo 13, ossia nell'attuazione di piani e programmi, nell'adozione di atti e di provvedimenti amministrativi, nella direzione, coordinamento e controllo dell'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi — anche con poteri di sostituzione — e nell'esercizio del potere di risposta ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza (articolo 13).

È evidente che una simile disciplina richiede che il dirigente disponga non solo di una formazione giuridico-amministrativa, ma vanti anche — e di pari grado a questa — una formazione specifica nel settore dell'amministrazione, al quale viene preposto. Non si può, infatti, pensare di ottenere l'efficienza e il perseguimento

mento dell'interesse dell'amministrazione solo avvalendosi di personale che abbia conoscenza delle procedure amministrative e contabili, prescindendo invece da quelle tecniche.

Lo schema di decreto legislativo sottintende tale considerazione, quando prevede, opportunamente, all'articolo 16 la valutazione delle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente — anche in considerazione dei risultati ottenuti in precedenza — nel caso di conferimento o di passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse.

Allo stesso tempo, lo schema predisposto dal Governo propone anche altre due novità: la creazione di un ruolo unico dei dirigenti, articolato in due fasce e posto sotto la Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 15) e il criterio della rotazione degli incarichi (articolo 16).

Dal combinato disposto di tali norme derivano la cancellazione del principio della inamovibilità e della conferibilità privilegiata degli incarichi a coloro che sono incardinati nel ruolo unico.

Tant'è vera questa considerazione che dal ruolo unico dovranno domani essere scelti i dirigenti da collocare ai vertici delle amministrazioni, limitando in tal modo il ricorso a nomine esterne alla quota del 5 per cento per ogni singola fascia.

Però, a differenza di quanto accade oggi, da quello stesso ruolo dovranno essere scelti i futuri dirigenti degli enti pubblici non economici, rischiando di far entrare in crisi la disciplina prevista dal decreto. Si tratta infatti di circa 6 mila posti che — con i conti alla mano — non potranno essere coperti con il « parco dirigenti » che domani entrerà a far parte del ruolo unico.

Considera, inoltre, che determinati enti pubblici non economici difficilmente potranno trovare personale dirigente qualificato, se non attraverso nomine all'esterno del ruolo unico. È questo il caso degli enti parco nazionale che sovrintendono allo specifico interesse di promuo-

vere la conservazione delle valenze naturalistiche del territorio interessato e il suo sviluppo economico-sociale.

Si tratta di enti che vedono la pari rappresentatività dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, con una sua specificità (la conservazione della natura), la quale richiede personale con particolare formazione o esperienza lavorativa. Di ciò ne fu consapevole anche lo stesso legislatore della legge n. 394 del 1991, laddove all'articolo 9 non solo individuò un apposito ruolo speciale di « Direttore di parco », ma dispose che potessero essere nominati anche esterni con contratto a tempo determinato, previa verifica dell'idoneità. Un sistema binario per garantire la copertura di posti che altrimenti non verrebbero coperti.

Si tratta di una necessità allora sentita, ma che merita di essere tenuta in considerazione. Ancora oggi rimase assai difficile trovare il personale che risponda alle caratteristiche richieste dal quel ruolo. Se si dovesse accogliere la proposta presentata dal Governo, si troverebbe domani di fronte alla difficoltà di coprire quegli incarichi.

Infatti lo schema di decreto legislativo, a differenza di quanto oggi disposto — ossia la possibilità di coprire i posti di direttore di ente parco nazionale mediante contratti a tempo determinato per esterni —, prevede che le nomine di esterni possano riguardare solo un quinto degli incarichi. Questo costringe a dover ricorrere a nomine che non sempre sono quelle idonee all'esatto adempimento dell'incarico.

Si aggiunga, inoltre, che spesso si tratta di sedi disagiate e che comunque si stima che l'attuale numero di dirigenti non sarebbero in grado di poter coprire tutti i posti dalle dirigenze offerte oltre che dallo Stato anche dagli enti pubblici non economici.

Occorre quindi chiedere che nel comma 6, dell'articolo 16, del decreto legislativo adottato dal Governo venga introdotta un'esclusione dal limite del 5 per cento riguardo alle nomine per l'incarico a direttore di enti parco nazionale,

in attuazione del principio di cui all'articolo 2 dello schema della rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, nessun altro chiedendo di parlare, passa all'esame degli emendamenti.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 20*, esprime parere favorevole sull'emendamento Frattini 1.

Il deputato Franco FRATTINI illustra l'emendamento.

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco BASSANINI, osserva che il Governo condivide il principio in base al quale vi sia un'ampia regolazione della materia mediante contrattazione e senza differenziazione di entrata in vigore. Dall'emendamento in esame, però, a suo avviso potrebbe apparire che tutto il rapporto di lavoro del personale pubblico sia regolato dal contratto, mentre è noto che alcune parti del rapporto sono disciplinate anche dal codice civile e dalle leggi di settore.

Il deputato Franco FRATTINI comprende le preoccupazioni del ministro, pertanto propone di riformulare l'emendamento nel senso di prevedere che vi sia l'esigenza che la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 29 del 1993 non determini alcuna modificazione della disciplina pattizia.

La Commissione approva l'emendamento Frattini 1 come riformulato.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21 e 41 e 42*, esprime parere contrario all'emendamento Marchetti 2, in quanto gli atti organizzativi non possono essere affidati alla contrattazione e perché in materia è prevista un'espressa riserva di legge.

Il deputato Franco BONATO sottolinea come il suo gruppo sia contrario all'impostazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 29, laddove alcuni rilevanti aspetti del governo dell'amanodopera non sono affidati alla contrattazione. Si tratta di un principio che non può essere condiviso in quanto non coinvolge i lavoratori.

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco BASSANINI esprime avviso contrario all'emendamento, rilevando che il Governo non ha il potere di disciplinare materie non previste dalla legge delega. Del resto, l'organizzazione della pubblica amministrazione è subordinata alla legge e soltanto ad essa, mentre con l'emendamento in esame alla legge verrebbe affiancata la contrattazione.

La Commissione respinge l'emendamento Marchetti 2.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21 e 41 e 42*, in relazione all'emendamento Carrara 3, concorda sull'opportunità di inserire un riferimento esplicito al concetto di imparzialità della pubblica amministrazione, ma ritiene più opportuno inserire la disposizione nell'articolo 2.

Il deputato Nuccio CARRARA sottolinea come i principi dell'imparzialità e della trasparenza abbiano una valenza generale e pertanto dovrebbero essere inseriti ad inizio provvedimento. Propone, quindi, che sia previsto un apposito articolo 1-bis.

La Commissione approva l'emendamento Carrara 3, come riformulato.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21 e 41 e 42*, esprime parere contrario sull'emendamento Garra 4, nonché sull'emendamento Garra 5. In riferimento a quest'ultimo, infatti, rileva che non ritiene conciliabili le funzioni di organizzazioni

dei servizi e quelle relative al procedimento disciplinare.

Il deputato Giacomo GARRA osserva che il suo emendamento è volto a ribadire il principio in base al quale le sanzioni penali o quelle relative alle infrazioni compiute da dipendenti siano riservate alla legge e non oggetto di contrattazione.

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco BASSANINI sottolinea comunque che la vigente normativa prevede che tali materie siano contrattualizzate e non sottoposte alla legge. Per tale motivo il Governo, non avendo ricevuto deleghe in tal senso, non può prevedere la modifica di tale principio legislativo.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti Garra 4 e Garra 5.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21* esprime parere favorevole sull'emendamento Pistelli 6 a condizione che le parole « proporzionalità tra risorse umane e carichi di lavoro » siano modificate con le seguenti: « adeguatezza delle risorse umane rispetto agli obiettivi ».

Il deputato Nuccio CARRARA esprime perplessità sull'emendamento in quanto vi può essere una determinazione « gonfiata » delle piante organiche in base ad una precedente valutazione « gonfiata » dai carichi di lavoro.

Il deputato Franco FRATTINI ritiene l'emendamento ambiguo, in quanto egli invece lo aveva inteso in senso restrittivo perché i carichi di lavoro sono determinati in sede tecnico-amministrativa della pubblica amministrazione. Pertanto la conseguenza, a suo avviso, dell'emendamento sarebbe una restrizione e non un'espansione dei carichi di lavoro.

Dopo un ulteriore intervento del deputato Nuccio CARRARA, il presentatore ritira l'emendamento Pistelli 6.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21*, esprime parere favorevole sull'emendamento Pistelli 7.

La Commissione approva l'emendamento Pistelli 7.

L'emendamento Carrara 8 è assorbito.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21*, esprime parere contrario sull'emendamento Marchetti 9 in quanto il punto di partenza politico dei presentatori è differente dall'impostazione del provvedimento in esame.

Il senatore Fausto MARCHETTI invita la Commissione ad approvare il suo emendamento in quanto, ad avviso del suo gruppo, la disciplina dei rapporti di lavoro pubblici, ricorrendo agli istituti del diritto privato, si sta espandendo in modo eccessivo. Sottolinea in particolare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, laddove si prevede che tutte le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte con i poteri del privato datore di lavoro.

Il deputato Franco FRATTINI non condivide la previsione della locuzione « capacità di diritto privato » di cui al comma 2 dell'articolo 2 in quanto essa fa riferimento alla capacità di agire che in questa sede non può essere qualificata perché altrimenti dovrebbe avere effetti erga omnes, ad esempio nei confronti dell'utenza. Condivide, invece, il comma 3 in quanto si fa riferimento alla gestione dei rapporti di lavoro.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21*, modificando il precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Marchetti 9.

La Commissione approva l'emendamento Marchetti 9.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21*, esprime parere contrario all'emendamento Marchetti 10.

La Commissione respinge l'emendamento Marchetti 10.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21*, esprime parere contrario all'emendamento Bonato 11 in quanto gli atti interni di organizzazione formano oggetto di procedure di informazione e non costituiscono materia di contrattazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bonato 11.

Il deputato Franco FRATTINI su invito del relatore ritira il suo emendamento 12.

La Commissione respinge l'emendamento Bonato 13 e 14.

Relativamente all'emendamento Marchetti 15, il deputato Frattini fa presente l'incongruità della eliminazione del termine per l'esame da parte delle associazioni sindacali della qualità dell'ambiente di lavoro e delle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, rispetto alla regola secondo cui i dirigenti devono osservare tempi e obiettivi predeterminati.

Il ministro BASSANINI rileva che la disposizione del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 29 del 1993 come riformulato dall'articolo 3 del provvedimento, contiene una formulazione di un apparente grado di rigidità. La fissazione del termine per la procedura di informazione da parte delle associazioni sindacali deve rispondere ad un criterio di ragionevolezza visto che occorre modulare il medesimo termine sulla base della natura delle determinazioni da adottare.

Il deputato Nuccio CARRARA associandosi alle considerazioni del deputato Frattini, dichiara la opportunità della previsione di un termine per l'informativa

delle associazioni sindacali in assenza del quale non è pensabile porre l'accento sulle responsabilità dirigenziali. Propone pertanto un termine più ampio con il consenso dell'ente interessato.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI propone di inserire nel parere un invito al Governo affinché trovi una formulazione più congrua del comma 3 in questione che occorre coordinare con il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 29 del 1993 nella sua originaria formulazione e non con il comma 1 dello stesso articolo 10 come sostituito dal provvedimento in esame.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21*, propone di riformulare l'emendamento Marchetti 15 nel senso di prevedere al comma 3 dell'articolo 10 del decreto n. 29 del 1993 come sostituito dal provvedimento in esame, un termine di trenta giorni fatta eccezione per un termine più breve nei casi di urgenza.

Il deputato Franco BONATO respinge la proposta del relatore dichiarandosi fermamente contrario alla fissazione di un termine per l'esame da parte delle associazioni sindacali.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO *relatore per gli articoli da 1 a 21*, dichiarando pertanto parere contrario all'emendamento Marchetti-Bonato 15 propone che si possa in ogni caso trarre utilità dalla discussione emersa.

Il ministro BASSANINI si impegna pertanto a rivedere la disposizione del comma 3 dell'articolo 10 in questione nel senso emerso nel corso della discussione.

Il senatore Fausto MARCHETTI ritira il suo emendamento 16 dopo il parere del relatore secondo cui il medesimo emendamento modifica un'impostazione già propria del decreto legislativo n. 29 del 1993 relativa alla separazione tra respon-

sabilità politica e responsabilità amministrativa.

Il deputato Luciano MAGNALBÒ ritira il suo emendamento 17.

La Commissione approva l'emendamento Vedovato 18 su cui il relatore esprime parere favorevole; respinge l'emendamento Marchetti 19 su cui il relatore esprime parere contrario e dopo che le osservazioni del deputato Bonato secondo cui il principio della separazione tra politica e amministrazione non è da ritenersi in contrasto con la presenza all'interno delle commissioni di esame per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni di persone che non ricoprono cariche politiche.

La Commissione approva l'emendamento Mundi 20 con parere favorevole del relatore; respinge l'emendamento Marchetti 21 su cui il relatore esprime parere contrario e dopo le considerazioni del deputato Bonato secondo cui è inopportuna la previsione del lavoro interinale all'interno del settore del pubblico impiego.

La Commissione approva l'emendamento Garra 22 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Il senatore Paolo GIARETTA ritira i suoi emendamenti 23, 24, 25 e 26.

Relativamente all'emendamento Marchetti 27, su cui il relatore ha espresso parere contrario, il ministro BASSANINI ritiene che in materia di mansioni superiori non sia opportuno inserire termini troppo stretti al fine di consentire alle amministrazioni di provvedere congruamente.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Marchetti 27.

Quanto poi all'emendamento Marchetti 28, su cui il relatore esprime parere contrario, il deputato Franco BONATO fa

presente che alla privatizzazione del pubblico impiego deve conseguire l'applicazione della disciplina delle mansioni superiori nel diritto privato anche al settore del pubblico impiego.

Il ministro BASSANINI fa presente che la diversa disciplina delle mansioni superiori nel settore del pubblico impiego risponde alla necessità di tenere ben fermo il principio della separazione tra politica e amministrazione.

La Commissione respinge l'emendamento Marchetti 28. Preso atto del parere favorevole del relatore sugli emendamenti Gubert 29 e Frattini 30, approva quindi l'emendamento Frattini 30: risulta pertanto assorbito l'emendamento Gubert 29.

Il deputato Giacomo GARRA ritira il suo emendamento 31.

Relativamente all'emendamento Magnalbò 32, il relatore invita il presentatore a riformularlo nel senso di considerarlo una raccomandazione al Governo perché provveda in sede di emanazione dei regolamenti attuativi.

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Magnalbò 32 riformulato.

Il senatore Paolo GIARETTA ritira il suo emendamento 33.

Relativamente all'emendamento Pistelli 34, su cui il relatore esprime parere favorevole, il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Franco BASSANINI fa presente l'eventualità in alcune amministrazioni che i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea siano curati da apposite strutture organizzative.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, relatore per gli articoli da 1 a 21, propone una riformulazione dell'emendamento Pistelli 34 dal seguente tenore: *al comma 1 dell'articolo 13 pare opportuno precisare che tra le funzioni dei dirigenti*

degli uffici dirigenziali generali vi è anche la cura dei rapporti con gli uffici dell'Unione Europea e degli organismi internazionali, a meno che tali compiti non rientrino nell'ambito di competenza di uno specifico ufficio.

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Pistelli 34, come riformulato.

Quanto agli emendamenti Carrara ed altri 35 e 36, Frattini 37, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI assorbono dal punto 9 della proposta di parere del relatore.

Il senatore Paolo GIARETTA e il deputato Franco FRATTINI ritirano rispettivamente i loro emendamenti 38 e 39.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO, intervenendo sul suo emendamento 40, fa presente che l'articolo 9 della legge n. 394 del 1981 prevede un apposito ruolo speciale di direttore degli enti parco e dispone che possono essere nominati anche esterni con contratto a tempo determinato, previa verifica dell'idoneità: si tratta di un sistema binario per garantire la copertura di posti che altrimenti non verrebbero coperti. Partendo dal presupposto che la disposizione del comma 6 dell'articolo 16 si applica anche alle nomine per l'incarico a direttore di enti parco nazionale, propone di eliminare pertanto il riferimento per tale tipologia di dirigenti al limite del cinque per cento come previsto dal medesimo comma 6.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ritiene pacifica la non applicabilità della disposizione del comma 6 dell'articolo 16 ai direttori degli enti parco nazionale.

Il ministro BASSANINI si impegna a verificare che la disposizione in questione non trovi applicazione per la nomina dei direttori degli enti parco nazionali.

La Commissione respinge l'emendamento Garra 41 su cui il relatore esprime parere contrario; approva l'emendamento Marchetti 42 con parere favorevole del relatore.

Relativamente all'emendamento Gubert 43, la senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21*, esprime parere contrario ritenendo che l'impostazione sia esattamente contraria a quella accolta nel provvedimento del Governo.

Il deputato Franco FRATTINI, dichiarando di voler apporre la sua firma all'emendamento Gubert 43, fa presente che la mancata riconferma dei dirigenti da parte del Governo che entra in carica può destare perplessità. Propone pertanto che il Governo in questione motivi il mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale in modo da chiarire che la mancata conferma del medesimo incarico non è dovuta ad una assenza di affinità politica tra il dirigente e il Governo. In alternativa propone di introdurre un Collegio di garanzia a cui il dirigente non confermato possa rivolgersi.

Il ministro BASSANINI precisa che la disposizione del comma 8 dell'articolo 16 del provvedimento in esame mira a realizzare un avvicendamento funzionale dei dirigenti. Ritiene non condivisibile pertanto la proposta di un collegio di garanzia del deputato Frattini, visto che la mancata conferma del dirigente non ha alcuna valenza sanzionatoria.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 43, nonché respinge l'emendamento Gubert 44, su cui il relatore ha espresso parere contrario.

Quanto all'emendamento Gubert 45, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito dall'emendamento Marchetti 42 già approvato.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21*,

osserva che le disposizioni relative all'emendamento 46 riguardano soltanto dei livelli apicali massimi. Pertanto, il parere sull'emendamento Gubert 46 è contrario, in quanto la disposizione non è necessaria.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 46.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21*, esprime parere contrario all'emendamento Gubert 47.

Il senatore Renzo GUBERT insiste per la votazione.

Il deputato Franco FRATTINI ricorda che l'esame parlamentare delle candidature è ormai entrato nella prassi; da ultimo, cita il caso del parere sui membri dell'*authority* per le telecomunicazioni. Del resto, condivide le perplessità del relatore, ma invita la Commissione a prevedere comunque la possibilità per il Parlamento di conoscere le motivazioni che hanno portato alla candidatura.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore per gli articoli da 1 a 21*, sottolinea come la Commissione stia esaminando una disposizione riferita a livelli dirigenziali oggi esistenti e per i quali attualmente non è previsto alcun parere parlamentare in caso di nomina. Ribadisce infatti che la responsabilità è soltanto del Governo e non comprende, pertanto, per quale motivo debba essere condivisa dal Parlamento.

Il deputato Franco FRATTINI osserva che il Governo prevede con il provvedimento in esame un potere parlamentare soltanto eventuale: si tratta quindi non di una condivisione di responsabilità, ma soltanto di una procedura informativa nei confronti del Parlamento. È ben cosciente

che oggi esistano le figure professionali di cui si sta parlando e per le quali non è attualmente previsto il parere parlamentare, ma il provvedimento governativo modifica profondamente i criteri di nomina. Pertanto, invita il presentatore a riformulare il suo emendamento nel senso di prevedere la possibilità che il Parlamento inviti il candidato ad una pubblica audizione.

Il senatore Antonio DUVA ricorda che le procedure di sottoposizione al Parlamento delle proposte di parere su nomina si sono andate nel tempo estendendo configurandosi non come un'interferenza od una corresponsabilizzazione con il Governo, ma come un'affermazione del principio di trasparenza di scelte che restano nella piena responsabilità del Governo. Per tali ragioni propone di prevedere nel parere del relatore il principio della comunicazione della candidatura senza prevedere ora le relative modalità che verrebbero eventualmente definite dal Governo in sede di emanazione del decreto legislativo.

Il ministro BASSANINI rileva che il testo all'esame della Commissione già prevede l'esame parlamentare delle competenze e delle esperienze del candidato. Resta, ora, da stabilire l'eventualità di un'audizione.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE non comprende quale sia la finalità dell'audizione quando il potere di nomina è del Governo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI propone di accantonare l'emendamento Gubert 47 e di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 23,15.

ALLEGATI

Schema di decreto legislativo concernente modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAL RELATORE
D'ALESSANDRO PRISCO (Artt. 1-21)**

La Commissione,

a) verificato che lo schema di decreto legislativo attua la delega di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) valutato che viene proseguita la riforma del lavoro pubblico iniziata con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 29 del 1993, che viene modificato al fine di renderlo conforme alle disposizioni della legge n. 59, del 1997;

c) valutato che viene riaffermato e rafforzato il principio della distinzione tra compiti di direzione politica e compiti e responsabilità di gestione;

d) che la disciplina privatistica del rapporto di lavoro viene estesa alla dirigenza, contestualmente al rafforzamento dell'autonomia gestionale delle pubbliche amministrazioni nell'ambito degli indirizzi politico-amministrativi indicati dal governi e della responsabilizzazione dei dirigenti preposti al conseguimento dei risultati;

e) che si addivene alla sostanziale parificazione della disciplina di lavoro pubblico e privato attraverso l'applicazione al lavoro pubblico delle norme di diritto comune, rafforzando il valore del contratto collettivo di lavoro, affrontando e normando in materia di attribuzione di mansioni e di mobilità con l'estensione della legge n. 223 del 1991 ai dipendenti pubblici;

f) rilevato come coerentemente vengono devolute al giudice ordinario le

controversie, relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 4, comma 2, si ritiene opportuno estendere la previsione di assunzione di familiari di personale appartenente alle forze, dell'ordine deceduto in servizio, anche ai Vigili del Fuoco, nonché ai soggetti di cui all'articolo 21 della legge n. 521 del 1998 oltreché della legge n. 466 del 1980;

2) l'articolo 6 riproduce norme già previste dalla legge n. 127 del 1997;

3) all'articolo 7 si rileva che la mobilità qui delineata non deve essere applicata per i passaggi ai ruoli operativi dei Vigili del Fuoco;

4) all'articolo 9, comma 5, si ritiene necessario precisare che si tratta di « danno » quantificabile con la differenza di trattamento economico della qualifica superiore;

5) all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, è opportuno precisare il meccanismo dell'assegnazione delle risorse nel senso che « il Ministro effettua l'assegnazione delle risorse ai Dirigenti generali i quali assegnano risorse agli altri dirigenti compresi nell'ufficio generale »;

6) all'articolo 11, comma 2, è opportuno rendere esplicito che gli uffici di

diretta collaborazione dei Ministri sostituiscono quelli previsti dal regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 260, decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 735, decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112, decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335 (relativi a Gabinetti, Uffici legislativi, Segreterie particolari, ecc.);

7) all'articolo 11, comma 3, si propone la riscrittura del secondo periodo nei termini seguenti: « In caso di inerzia o ritardo il Ministro può disporre un termine temporale perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga e, altresì in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente Competente che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro, previa contestazione e nei casi di urgenza, può nominare un Commissario *ad acta*;

8) si propone la riscrittura del secondo periodo dell'articolo 12 nella seguente forma: « Nelle amministrazioni pubbliche di cui articolo 13, la dirigenza è articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23 » (i numeri degli articoli citati sono riferiti al decreto legislativo n. 29 del 1993);

9) all'articolo 13 sarebbe opportuno apportare alcune modifiche al fine di rendere più chiare alcune funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, e cioè aggiungere la lettera: l) attribuiscono gli incarichi ai dirigenti assegnati all'Ufficio dirigenziale generale. Al somma sarebbe più chiaro dire che « Nelle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, o altra dirigente generale comunque denominato, con funzioni di coordinamento di uffici dirigenziali generali, a lui spettano i compiti e i poteri previsti dal rispettivo ordinamento »; alla lettera g) si propone che l'iniziativa della richiesta di parere (facoltativo) non sia attribuita alla competenza del dirigente generale bensì al Ministro;

10) all'articolo 14, alla lettera e) si ritiene opportuno prevedere che i dirigenti « provvedano alla gestione del personale » nonché delle connesse relazioni sindacali;

11) all'articolo 16, comma 2, si ritiene opportuno determinare meglio i limiti minimo e massimo di durata degli incarichi di funzioni dirigenziali e si invita a portare a 7 anni la durata massima dell'incarico al fine di evitare la eventuale coincidenza con la durata della legislatura, e di fissare un minimo di due anni al fine di consentire al dirigente la prova delle proprie attitudini;

comma 5: andrebbe distinto più chiaramente il potere di assegnare il dirigente alla direzione generale, potere che è del Ministro dal potere di conferire le funzioni ai dirigenti che costituiscono l'ufficio che deve essere del dirigente preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale;

comma 8: si ritiene opportuno sottrarre i direttori generali di enti pubblici non economici nazionali, ricompresi nel comma 3, dalla previsione di rinnovo da parte del Governo che entra in carica non sussistendo per essi la responsabilità di diretta attuazione delle scelte di governo;

comma 9: la Commissione, pur apprezzando l'intendimento di dare al Parlamento gli elementi di conoscenza utili ad esprimere un parere motivato sul conferimento degli incarichi di cui ai commi 3 e 4, ritiene tuttavia inopportuno prevedere che Commissioni parlamentari possano procedere all'esame diretto delle competenze ed esperienze professionali delle persone designate agli incarichi detti. Si ritiene quindi di cassare il secondo periodo del comma;

12) all'articolo 17 comma 1, pur condividendo il principio della responsabilità del dirigente per l'inosservanza degli indirizzi politico-amministrativi di cui all'articolo 3, si ritiene che la lettera a) possa essere riformulata nel modo seguente: « la revoca dell'incarico con desti-

nazione ad altri incarichi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 16, comma 10». Inoltre la Commissione propone la previsione di un collegio arbitrale di garanzia, un Comitato di garanti, composto in numero ristretto, che garantisca l'imparzialità dell'organo e la rappresentanza delle parti (amministrazione dello Stato e dirigenti) e chiamato a verificare le proposte di carattere sanzionatorio di cui all'articolo 17 nonché le proposte di collocamento in disponibilità (di cui all'articolo 35 decreto legislativo n. 29 del 1993)

13) all'articolo 18, comma 1, si propone un richiamo esplicito all'articolo 3 per quanto riguarda l'esercizio delle competenze del Ministro in materia di graduazione delle funzioni e di assegnazione degli incarichi; al comma 2, non sembra chiara la dizione: «per la corrispondente area dirigenziale»; si propone di cassare la parola «corrispondente»;

14) all'articolo 19, comma 2: si suggerisce di cassare il riferimento al ruolo sanitario;

15) per la materia regolata all'articolo 20 sembra opportuno prevedere esplicitamente l'abrogazione o la modifica di norme che contraddicono la «privatizzazione» del rapporto di lavoro. La contrattazione sindacale può essere positiva nella rilevazione delle eccedenze. Per quanto riguarda il comma 7, dovrebbe essere prevista una contrattazione dei criteri di individuazione del personale da collocare in disponibilità e di formazione delle liste della relativa mobilità volontaria e d'ufficio, per quest'ultima può essere utile introdurre il limite della provincia. Sembra, inoltre, alla Commissione che la revisione della procedura amministrativa della dichiarazione di eccedenza comporti una riformulazione degli articoli 6, 30, 32 del decreto legislativo n. 29 del 1993 in materia di determinazione di fabbisogni e di organici;

16) all'articolo 21: sarebbe opportuno prevedere uno strumento che colleghi gli elenchi di cui al comma 2 con quelli di cui al comma 3 al fine di favorire la ricollocazione del personale dichiarato in disponibilità;

17) all'articolo 41, comma 3, è opportuno dire che la contrattazione collettiva può prevedere forme di raccordo tra il codice di comportamento e le disposizioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare;

18) all'articolo 43, comma 9, si ritiene inopportuno prevedere un collegamento, ai fini della contrattazione, all'ordinamento previsti dalla legge n. 400 del 1988, ancor prima del riordino previsto dall'articolo 12 della legge n. 59 del 1997. Sempre nello stesso comma si segnala la necessità di una verifica con il decreto legislativo sugli enti lirici;

19) all'articolo 43, comma 13, sembra opportuno confermare le disposizioni del decreto legislativo n. 297/94, dell'articolo 21 della legge n. 59/97 nonché le specifiche disposizioni in materia di reclutamento;

20) si solleva infine, la questione di una opportuna modifica dell'articolo 61, relativo alle pari opportunità, al fine di: — aggiungere alla dizione «Presidenza del Consiglio-Dipartimento della Funzione Pubblica» «e Dipartimento delle Pari Opportunità»; — precisare che la norma contenuta alla lettera a) del comma 1, costituisce norma di principio e come tale va applicata anche agli ordinamenti speciali; — stabilire che le pubbliche amministrazioni debbono prevedere capitoli di spesa — per finanziare il funzionamento e le attività degli organi di pari opportunità nonché i progetti di azioni positive ai sensi della legge n. 125/91;

21) in ultimo si solleva un problema di valore redazionale: si suggerisce che il testo definitivo del decreto legislativo sia riordinato in modo che gli articoli del decreto legislativo stesso seguano l'ordine numerico degli articoli del decreto legislativo n. 29/93: ciò allo scopo evidente di rendere più chiara e facile la lettura e la comprensione per tutti i soggetti chiamati ad applicarlo.

**Emendamenti riferiti allo schema di parere del relatore D'Alessandro
Prisco esaminati nella seduta odierna.**

Dopo la lettera f) della premessa aggiungere il seguente g):

g) considerato che il Governo, nel dare attuazione alla delega, incide profondamente sul decreto del Presidente della Repubblica n. 29 del 1993. Rilevato, peraltro, che con l'entrata in vigore dei prossimi contratti collettivi verrà meno — perché così stabilisce un principio fondamentale, non derogato dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 29 — ogni possibilità di regolare il rapporto di lavoro pubblico con fonti normative diverse dal contratto, si prende atto che per la parte relativa al rapporto di lavoro le complesse e talora innovative modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 sono destinate ad una vigenza temporaneamente assai limitata. Sarebbe, infatti, per nulla condivisibile un differimento della decadenza di effetti delle norme legislative a scapito della normativa di fonte contrattuale.

1.

Frattini.

Al punto 1, premettere: L'articolo 1, comma 1, dovrebbe essere così riformulato:

Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati dalla legge e dalla contrattazione tra le parti gli atti organizzativi per i rispettivi ordinamenti e le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano gli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, determinano le dotazioni organiche complessive.

2.

Marchetti, Bonato.

Al punto 1, premettere: all'articolo 1, comma 1, inserire un riferimento esplicito all'imparzialità e alla trasparenza dell'azione amministrativa.

3.

Carrara, Magnalbò, Bonatesta,
Mazzocchi, Migliori.

Al punto 1 premettere il seguente:

01) All'articolo 2, comma 1, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame occorre sostituire le parole: « mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti » con le parole: « mediante regolamenti per gli enti pubblici territoriali ovvero mediante disposizioni proprie per gli altri enti pubblici.

4.

Garra.

Al punto 1 inserire il seguente:

01) All'articolo 2, comma 1, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame occorre sostituire le parole: « le linee fondamentali di organizzazione degli uffici » alla fine con le parole: « l'ordinamento e l'organizzazione dei servizi ed il procedimento disciplinare, nonché le sanzioni relative irrogabili in caso di infrazioni compiute dai dipendenti ed inoltre esse determinano le dotazioni organiche complessive ed individuano gli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità dei medesimi.

5.

Garra.

Al punto 1 della proposta di parere, premettere il seguente:

01) Con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, riformulare l'articolo 2, comma 1-*bis*, lettera *b*), del decreto legislativo n. 29 del 1993 aggiungendovi il principio della proporzionalità tra risorse umane e carichi di lavoro.

6.

Pistelli.

Prima del punto 1 della proposta di parere, inserire il seguente punto:

All'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, occorre aggiungere al nuovo testo dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29/93 il riferimento alla legge 12 agosto 1982, n. 576: in tal modo si chiarisce che i dipendenti dell'ISVAP sono assoggettati in via esclusiva alle norme della propria legge istitutiva, come peraltro affermato all'articolo 9 del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 186.

7.

Pistelli.

Al punto 1) premettere il seguente:

All'articolo 2, comma 1, inserire un riferimento esplicito all'imparzialità e alla trasparenza dell'azione amministrativa.

8.

Carrara, Magnalbò, Bonatesta,
Mazzocchi, Migliori.

Al punto 1, premettere: All'articolo 2, comma 2, si ritiene opportuno sopprimere le parole: « Nell'esercizio delle capacità di diritto privato ».

9.

Marchetti, Bonato.

Al punto 1, premettere: Si ritiene opportuno sopprimere l'articolo 2, comma 3.

10.

Marchetti, Bonato.

Al punto 1, premettere: All'articolo 2, comma 4, sostituire la parola « esame » con la parola « contrattazione ».

11.

Bonato Marchetti.

Inserire, prima del punto 1), il seguente:

01) L'articolo 3 estende in modo significativo il potere dei sindacati di intorloquire sull'organizzazione dei servizi e degli uffici.

Occorre armonizzare questo potere con il principio della responsabilità dirigenziale per obiettivi e risultati. È infatti improprio richiedere senza considerare l'effetto talora negativo di posizioni o preclusioni sindacali in una materia, come è l'organizzazione degli uffici, che dovrebbe formare oggetto di informazione successiva ai sindacati, non di esame congiunto né di informazione preventiva.

12.

Frattini.

Al punto 1, premettere: All'articolo 3, comma 1, si ritiene opportuno sopprimere le parole: ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti.

13.

Marchetti, Bonato.

Al punto 1, premettere: All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: « e le incontrano per l'esame delle predette materie », con le parole: « nonché sulle piante organiche complessive e le incontrano per la contrattazione delle predette materie ».

14.

Marchetti, Bonato.

Al punto 1, premettere: L'articolo 3, comma 3, si propone venga abrogato.

15.

Marchetti, Bonato.

All'articolo 3-bis, comma 1) dopo la lettera f) si propone di aggiungere la seguente lettera g): ogni altra funzione non espressamente attribuita dalla legge ad altri soggetti.

16.

Marchetti, Bonato.

Al punto 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione chiede la soppressione della lettera b) contenuta nell'articolo 4, comma 1 dello schema di decreto.

17.

Magnalbò, Bonatesta.

Al punto 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4 comma 2 precisare che la previsione di assunzione di personale di familiari di personale appartenente alle forze dell'ordine deceduto in servizio deve intendersi esteso anche al personale dei corpi e servizi di polizia municipale di cui alla legge n. 65 del 1986.

18.

Vedovato.

Al punto 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4, comma 3 lettera c) sopprimere le parole « che non ricoprono cariche politiche ».

19.

Marchetti, Bonato.

Al punto 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto legislativo ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della legge n. 59 del 1997, dopo le parole « di polizia e di giustizia » aggiungere le parole « sia ordinaria che amministrativo-contabile ».

20.

Mundi.

Dopo il punto 1) del parere si propone di aggiungere il seguente:

1-bis. Sopprimere i commi 7 e 8 dell'articolo 4.

21.

Bonato, Marchetti.

Al punto 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 8 dell'articolo 36 come sostituito dall'articolo 4 dopo le parole « applicazione del presente comma » inserire le seguenti parole: « ove sia comprovato che egli non abbia conseguito redditi di lavoro nel periodo di mancata assunzione ».

22.

Garra.

Dopo il punto 1 della proposta di parere, inserire il seguente punto:

1-bis). All'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, con riferimento all'articolo 36 del decreto legislativo 29/93, pare opportuno un comma aggiuntivo che preveda che le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1° giugno 1972 si applicano al personale della carriera di concetto ordinaria della Corte dei conti, in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 312 dell'11 luglio 1980.

23.

Giaretta.

Al punto 1 inserire il seguente:

1-bis) All'articolo 4 pare opportuno inserire un ulteriore comma all'articolo 36 del decreto legislativo 29/93 in cui si preveda che i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono trasformati con le procedure previste dall'articolo 4-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da espletarsi entro il 31 dicembre 1998.

24.

Giaretta.

Al punto 1 inserire il seguente:

1-bis) Al fine di consentire mobilità tra i settori e collegialità al vertice, parrebbe opportuno prevedere un comma 4-bis in cui si affermi che le determinazioni concernenti la distribuzione del personale n servizio tra gli uffici sono adottate da una conferenza dei dirigenti generali.

25.

Giaretta.

Al punto 3 aggiungere il seguente:

Pare opportuno che venga esplicitamente deferita alla contrattazione collettiva nazionale la competenza a disciplinare procedure, criteri, requisiti e modalità per il passaggio all'interno delle amministrazioni pubbliche dei lavoratori già in servizio.

26.

Giaretta.

Al punto 4 aggiungere il seguente:

All'articolo 4-bis, comma 2, lettera a), sostituire le parole: sei mesi e dodici con le seguenti: tre mesi e sei.

27.

Marchetti, Bonato.

Al punto 3 aggiungere il seguente:

All'articolo 4-bis, si propone di sopprimere il comma 5.

28.

Marchetti, Bonato.

Al punto 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

Pare inoltre opportuno che dal secondo periodo del nuovo articolo siano soppresse le parole salvo che nel caso di inosservanza dei termini di cui al comma 2, lettera a) in quanto tale eccezione preconstituisce una condizione favorevole al non rispetto dei termini e quindi alla promozione senza procedura concorsuale.

29.

Gubert.

Al punto 4 aggiungere la seguente osservazione:

Forti perplessità suscitano le disposizioni che sembrano prevedere la stabilizzazione dei rapporti a termine, nonché il reinquadramento nella qualifica superiore a seguito del superamento del periodo autorizzato di mansioni superiori.

Occorre, pertanto, che all'articolo 9, comma 1, secondo periodo siano soppresse le parole: « salvo che nel caso di inosservanza dei termini di cui al comma 2 lettera a) ».

È, altresì, necessario che al comma 2 dello stesso articolo 9 si sostituisca la parola « superiori » con le seguenti: « della qualifica immediatamente superiore ».

30.

Frattini.

Dopo il punto 4 inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 56, come sostituito dall'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, dopo le parole: « nella qualifica superiore », sopprimere le seguenti: « salvo che nel caso di inosservanza dei termini di cui al comma 2, lettera a) ».

31.

Garra.

Al punto 7 aggiungere il seguente periodo: Per ciò che riguarda gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro di cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto la Commissione ritiene che debbano essere fissati precisi e limitati limiti numerici onde evitare che possa essere costituita una struttura parallela.

32.

Magnalbò, Bonatesta.

Sostituire il punto 8 con il seguente:

8. Si propone la riformulazione del secondo periodo dell'articolo 12 nella seguente forma: « Nelle amministrazioni pubbliche la dirigenza è ordinata nel ruolo unico con le due qualifiche di dirigente generale e di dirigente, corrispondenti all'articolazione di due fasce delle funzioni previste ».

33.

Giaretta.

Al punto 9, inserire il seguente periodo:

Al comma 1 dell'articolo 13 pare opportuno precisare che tra le funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali vi è anche la cura dei rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali, nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica.

34.

Pistelli.

Al punto 9, aggiungere il seguente periodo: sopprimere la delega al segretario generale e demandare l'organizzazione degli uffici al regolamento interno.

35.

Carrara, Magnalbò, Bonatesta, Mazzocchi, Migliori.

Al punto 9 aggiungere il seguente periodo: riformulare il comma 5 dell'articolo 13 specificando che il segretario generale esercita le competenze non attribuite ad altri uffici di direzione generale nei cui confronti esercita poteri di indirizzo e coordinamento.

36.

Carrara, Magnalbò, Bonatesta, Mazzocchi, Migliori.

Al punto 9, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

L'articolo 13, comma 5, considera le ipotesi, che ricorrono ormai sempre più di frequente nell'organizzazione amministrativa, in cui vi è un dirigente generale apicale coordinatore di uffici dirigenziali generali. Si prevede, in tali casi, che i dirigenti generali non apicali siano titolari di funzioni delegate dal segretario generale, anziché proprie.

La disposizione è da correggere, poiché il principio stesso della delega, cui ben potrebbero essere apposti limiti e condizioni in sede di conferimento, mal si concilia con la responsabilità per obiettivi e risultati che al dirigente è opportunamente imposta dallo stesso decreto in esame. Si suggerisce di modificare il comma, dopo le parole: « coordinamento di uffici dirigenziali generali » e fino alla fine, con le seguenti: « la distribuzione delle funzioni e dei poteri tra il segretario generale o dirigente coordinatore e gli altri dirigenti generali è determinata dall'ordinamento particolare della singola amministrazione ».

37.

Frattini.

Dopo il punto 10 inserire il seguente:

10-bis) All'articolo 15, comma 1, occorre esplicitamente comprendere nel ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche i dirigenti degli enti pubblici non economici.

38.

Giaretta.

Al punto 11) sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Si ritiene che il comma 5 dell'articolo 16 debba essere modificato prevedendo che spetti al dirigente generale, e non al Ministro, adottare gli atti amministrativi di preposizione dei dirigenti agli uffici.

39.

Frattini.

Al punto 11 del parere si presenta l'opportunità di introdurre la richiesta di una modifica al comma 6 dell'articolo 16 escludendo il limite del 5 per cento relativamente alle nomine per l'incarico a direttore di enti parco nazionale in attuazione del principio della rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse, di cui all'articolo 2 dello schema di decreto.

40.

Lubrano di Ricco.

Modificare il punto 11) con un emendamento anche al comma 7 dell'articolo 16 nel cui testo, dopo la parola: inosservanza e prima della parola: delle direttive generali occorre inserire la locuzione: reiterata.

41.

Garra.

Al punto 11, al terzo capoverso, aggiungere il seguente:

Sostituire il primo periodo dell'articolo 16, comma 8, con il seguente: « Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere rinnovati entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo.

42.

Marchetti, Bonato.

Al punto 11, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

comma 8, sia soppresso in quanto contrasta con il principio della distinzione tra compiti di direzione politica e compiti e responsabilità di gestione, rendendo evidentemente subordinati i secondi ai primi, senza specificazione di limiti e di criteri.

43.

Gubert, Frattini.

Al punto 11 sostituire il terzo capoverso con il seguente:

comma 8: sopprimerlo in quanto contraddice in modo palese la distinzione tra compiti di direzione politica e compiti e responsabilità di gestione, rendendo quest'ultima totalmente subordinata alla politica.

44.

Gubert.

Al punto 11, terzo capoverso, aggiungere i seguenti periodi:

Poiché il sistema istituzionale attualmente vigente non prevede governi che durino per un'intera legislatura, il privilegiare la funzione di direzione politica solo del governo di inizio legislatura sembra discriminante nei confronti di altri

successivi governi che ottenessero la fiducia parlamentare nel corso della medesima legislatura. Pertanto la possibilità di conferma degli incarichi di direzione o è estesa a ciascun governo all'inizio della sua entrata in carica, oppure viene eliminata anche per il governo di inizio legislatura.

45.

Gubert.

Al punto 11, terzo capoverso, aggiungere il seguente periodo:

Il potere del Governo che entra in carica di confermare o meno gli incarichi

di direzione degli uffici dirigenziali dovrebbe essere limitato ai casi nei quali l'incarico sia relativo alla direzione di progetti o insiemi di progetti aventi carattere specificatamente attinente alla scelta politica del nuovo Governo.

46.

Gubert.

Al punto 11 sopprimere l'osservazione relativa al comma 9.

47.

Gubert.

**SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAL RELATORE
FRATTINI (Artt. 22-40 e 43)**

La Commissione,

premessò:

a) che il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro e di impiego con la pubblica amministrazione rende necessario attuare la devoluzione al giudice ordinario del lavoro della giurisdizione sulle controversie di pubblico impiego, già prevista nel decreto del Presidente della Repubblica n. 29 del 1993;

b) che a fronte della ragionevole preoccupazione di evitare un forte impatto della riforma sull'organizzazione della magistratura del lavoro, è stato necessario individuare, da un lato, procedure di raffreddamento dei conflitti idonee a prevenire il ricorso al giudice; d'altro lato, sono state devolute al giudice amministrativo le controversie relative ad alcune materie di particolare rilevanza, come ad esempio le procedure di gara per la gestione di servizi pubblici;

c) va ritenuta altresì l'opportunità che il Governo, alla scadenza del primo anno di applicazione della riforma, riferisca il Parlamento circa l'attuazione della nuova disciplina, indicando in particolare l'andamento della durata media in ambito nazionale di esaurimento dei processi dinanzi ai giudici del lavoro nonché i tempi medi di trattazione delle controversie nelle quindici città con il maggior numero di abitanti;

d) considerato che lo schema di decreto legislativo introduce il criterio del riparto della giurisdizione in base a materie specifiche anziché alla natura della posizione giuridica soggettiva che il privato ritenga lesa; che, inoltre, viene attribuita al giudice amministrativo il potere di condanna al risarcimento a carico della

pubblica amministrazione che abbia, con atti illegittimi, arrecato danno ad un privato;

e) ritenuto che il nuovo criterio di riparto della giurisdizione introduce una modifica di grande importanza nell'ordinamento, poiché consente ai cittadini una più ampia ed efficace tutela delle proprie posizioni giuridiche contro gli atti delle amministrazioni pubbliche.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti l'amministrazione, in rapporto all'articolo 68, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 29/1993 sostituito dall'articolo 22 dello schema di decreto, se non occorra introdurre una disposizione idonea a consentire la valutazione della legittimità dell'atto organizzativo presupposto da parte del TAR, allorché venga in discussione dinanzi al giudice ordinario una controversia sul rapporto di lavoro.

Si tratterebbe, in altri termini, di evitare il pericolo di una disapplicazione incidentale in contrasto con una successiva, o contemporanea, sentenza del giudice competente a valutare in via diretta la legittimità dell'atto, che, tra l'altro, per la sua natura è in condizioni di operare come presupposto di una serie indefinita di posizioni individuali.

È evidente, peraltro, che in mancanza di modifiche sul punto, continuerebbe ad applicarsi il consolidato principio per cui la disapplicazione, nella singola controversia, di un atto amministrativo presupposto, non ha effetto in altre eventuali controversie di identico oggetto (cui potrebbe perciò essere riservata una diversa

soluzione), né implica la caducazione dell'atto amministrativo organizzativo disapplicato;

sembra inoltre opportuno ricondurre l'impugnativa delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, come avviene attualmente. Infatti la devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario comporta insormontabili difficoltà sul piano della integrità del contraddittorio e l'incidenza dei poteri di annullamento del giudice alla intera procedura concorsuale in un arco di tempo molto ristretto. Resterebbero devolute al giudice ordinario le controversie concernenti la vera e propria assunzione all'impiego, cioè il primo inquadramento, rispetto alle quali sembra opportuno valutare la possibilità di introdurre un termine di decadenza al fine di garantire certezza dei rapporti giuridici e degli assetti organizzativi.

e con le seguenti condizioni:

1) *Articolo 23.*

La commissione apprezza l'introduzione del giudizio incidentale, affidato alla Cassazione, sulla efficacia, validità ed efficacia dei contratti collettivi.

Tuttavia, proprio allo scopo di attribuire ancor più effettiva portata pregiudiziale alla decisione interpretativa, si ritiene che il comma 6 debba essere modificato escludendo la possibilità, per il giudice, di rimettere nuovamente alla Corte la questione interpretativa, il che potrebbe teoricamente accadere in ciascuna controversia individuale.

Per evitare che l'obbligo di conformazione da parte del giudice venga considerato eccessivamente rigido nel periodo di applicazione della clausola contrattuale, è del resto sufficiente specificare — ammesso che ve ne sia necessità — che il ricorso in Cassazione avverso la pronuncia di merito fondata sull'interpretazione pregiudiziale, ben può richiedere un mutamento della soluzione interpretativa da

parte della medesima Corte, che certamente non sarebbe vincolata dal proprio precedente in sede pregiudiziale.

Si potrebbe, inoltre, per contribuire all'ulteriore snellimento del giudizio di merito, stabilire che, ove la controversia sia decisa dal pretore, sulla base della interpretazione pregiudiziale, l'impugnazione della sentenza pretorile debba avvenire « per saltum » direttamente in Cassazione, vertendo la questione su principi di interpretazione della clausola.

2) *Articolo 24.*

Occorre, in primo luogo, armonizzare il termine perentorio, stabilito in trenta giorni dal comma 3, con quello — relativo al medesimo onere processuale — stabilito dal successivo articolo 34 del decreto in sessanta giorni.

Con l'occasione, proprio al fine di evitare duplicazioni, sarebbe estremamente utile che si individuasse nel solo codice di procedura civile la normativa concernente il nuovo rito del lavoro pubblico, facendovi confluire le disposizioni — talora di identico tenore — che sono contenute, e ora modificate, nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n. 29.

Si tratta, com'è evidente, di una opportunità che la Commissione segnala anche sotto il profilo della semplificazione del quadro normativo e della più esatta ricollocazione delle disposizioni processuali.

3) *Articolo 25, comma 1.*

È necessario riformulare il comma 1, in modo che sia esattamente chiarito il carattere transitorio della istituzione dei collegi presso gli uffici provinciali del lavoro. Ciò in quanto la stessa disciplina organizzativa delle strutture periferiche del Ministero del lavoro è stata sottoposta a profonda modifica.

Inoltre, all'ultimo periodo del medesimo comma, dopo le parole « direttore dell'ufficio », la parola « e » va sostituita dalla parola « o ».

4) *Articolo 25, comma 7.*

Si ritiene necessario cancellare il secondo periodo.

5) *Articolo 25, comma 9.*

Non sembra opportuno un generico riferimento al criterio della « compatibilità » in materia procedimentale delicata e di stretta interpretazione. Appare perciò necessario che siano indicate le disposizioni — mediante il richiamo ai commi — applicabili al caso della controversia promossa dall'amministrazione contro il suo dipendente.

6) *Articolo 28.*

Agli articoli 27, ultimo comma, 28 e 29, secondo comma si disciplina la notifica degli atti introduttivi del giudizio alla amministrazione resistente, stabilendo — in modo difforme da quanto sinora è previsto — che l'atto sia notificato direttamente presso l'amministrazione che a sua volta trasmette copia all'Avvocatura dello Stato.

La Commissione ritiene che la modifica non sia opportuna, considerato il concreto pericolo che un cospicuo numero di ricorsi giunga presso l'Avvocatura — cui spetta decidere se assumere direttamente il patrocinio — soltanto dopo l'invio del processo.

In astratto, sarebbe ipotizzabile la sola introduzione, al comma 2 dell'articolo 29 di un brevissimo termine, con sanzioni per l'inosservanza, a carico dell'amministrazione ricevente per la trasmissione dell'Avvocatura e di un secondo termine ugualmente breve per quest'ultima al fine di esprimere le determinazioni di cui al comma 3.

Tuttavia, l'estrema difficoltà di ipotizzare una sanzione effettiva e la concreta consapevolezza che la complessità organizzativa di molti apparati burocratici renderebbe una siffatta norma di impossibile osservanza, inducono la Commissione a ritenere preferibile l'attuale regime della notifica degli atti direttamente presso l'Avvocatura dello Stato, cioè nel domicilio legale dell'Amministrazione.

7) Occorre prevedere che il Collegio di conciliazione possa adottare, in pendenza del procedimento, misure cautelari.

8) *Articolo 33.*

Al primo capoverso, è opportuna una riformulazione che, in forma positiva, specifichi che il processo verbale in caso di accoglimento parziale, acquista efficacia di titolo esecutivo per il capo accolto della domanda del dipendente.

9) *Articolo 35.*

Al termine del primo periodo, dopo le parole « — se tale facoltà è prevista dai contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro » appare necessario aggiungere: « e comunque limitatamente all'ipotesi in cui la controversia abbia contenuto esclusivamente patrimoniale ».

Sembra opportuno specificare, all'ultimo capoverso, che nell'ambito delle spese per la procedura arbitrale sono compresi i compensi da liquidare agli arbitri.

Occorre, infine, aggiungere, al termine dell'articolo, la previsione per cui il lodo emesso in favore del lavoratore è provvisoriamente esecutivo.

10) *Articolo 36.*

Si ritiene opportuno sopprimere la parola « assunto » relativa al difetto di motivazione, nonché sopprimere l'intero periodo conclusivo del primo comma dalle

parole « nel giudizio di impugnazione » fino alle parole « collegio arbitrale ».

12) *Articolo 38.*

Alla lettera *a)*, è opportuno precisare che tra le controversie tra P.A. e gestore di un pubblico servizio sono comprese quelle relative alle procedure contrattuali, nelle diverse tipologie esistenti, occorrenti per l'affidamento della gestione o comunque per assicurare l'espletamento del servizio.

13) *Articolo 38.*

L'articolo 38 pone il problema della devoluzione al giudice amministrativo delle controversie tra utente e gestore del pubblico servizio in qualsiasi forma esercitato. Mentre appare senz'altro opportuno devolvere al giudice amministrativo le controversie concernenti l'applicazione delle carte dei servizi ed i regolamenti generali dei servizi, va valutata l'opportunità di devolvere al giudice amministrativo anche le controversie aventi ad oggetto rapporti individuali di utenza con gestori privati che non implicino la cognizione delle clausole generali di contratto; controversie devolute oggi in prevalenza ai giudici di pace.

14) *Articolo 38.*

Alla lettera *f)* il Governo consideri se sia opportuno escludere le controversie concernenti il riconoscimento della invalidità civile e le somme da corrispondere agli invalidi civili; si tratta infatti di questioni che si fondano, in modo pressoché esclusivo, su accertamenti tecnici di tipo medico legale cui, per l'organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa, si potrebbe provvedere soltanto con estrema difficoltà.

15) *Articolo 38, comma 2.*

Occorre sopprimere la parola « pubblici » che nell'articolo 5 della legge n. 1034/1971 è riferita anche ai « beni ».

16) *Articolo 40.*

La Commissione ritiene utile sostituire il primo comma con il seguente:

« Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, urbanistica ed edilizia, conosce anche delle domande proposte per la rimozione, ove possibile, degli effetti dell'atto illegittimo o del comportamento illecito e di quelle volte ad ottenere, da parte della pubbliche amministrazioni o dei gestori, una indennità nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti o il risarcimento del danno ove se ne verificano i presupposti di fatto e di diritto. Sono risarcibili tutte le posizioni soggettive direttamente danneggiate da atti o comportamenti assunti dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori in violazione di norme di legge o di regolamento ovvero delle comuni regole di diligenza, prudenza e perizia ».

17) *Articolo 40.*

Conseguentemente, è opportuno, integrando la disposizione del comma 4, abrogare l'articolo 13, legge 19 febbraio 1992, n. 142.

18) *Articolo 40.*

Al primo comma, la Commissione ritiene auspicabile prevedere che il giudice amministrativo possa disporre il risarcimento anche in misura inferiore all'entità del danno; non sono infrequenti i casi in cui l'annullamento di atti amministrativi deriva da vizi formali, mentre la parte dispositiva ha una sostanziale giustificazione, sicché l'interessato che pure afferma di subire un danno non ha in

sostanza ragione di affermare la propria pretesa.

Al secondo comma, è necessario espungere l'inciso « qualora lo ritenga opportuno » e sostituire il riferimento all'articolo 24, n. 4 con quello, corretto, all'articolo 27, n. 4.

19) *Articolo 40.*

Al comma 3, è opportuno prevedere che il giudice amministrativo possa avvalersi di consulenti tecnici d'ufficio, cioè di organi ausiliari certamente non compresi nella nozione di « mezzi di prova ».

20) *Articolo 43.*

La formulazione del comma 1 non risolve, ad avviso della Commissione, in modo tecnicamente ottimale la delicata questione del « dies a quo » per l'applicazione della giurisdizione ordinaria. Considerato infatti il termine di prescrizione dei diritti in materia, per i cinque anni decorrenti dal 30 giugno 1998 potrebbero essere legittimamente proposti ricorsi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.

Si ritiene dunque necessario aggiungere, dopo le parole « 30 giugno 1998 », le parole « purché instaurate entro il 15 settembre 2000 ».

**EMENDAMENTI RIFERITI ALLO SCHEMA DI PARERE
DEL RELATORE FRATTINI**

Al punto 1 premettere il seguente:

01) Gli articoli dello schema di decreto che vanno dal 22 al 35 trattano della materia delle controversie relative ai rapporti di lavoro e delle procedure relative alla loro risoluzione, individuandone principalmente due, la conciliazione e l'arbitrato.

Si pone all'attenzione dei relatori la valutazione dell'opportunità di prevedere, accanto alla conciliazione, al momento obbligatoria, la possibilità di dirimere le controversie attraverso l'istituto della mediazione, affidato ai mediatori del lavoro.

Tale istituto, già presente in altri Paesi europei e per cui alcune regioni, tra cui la Lombardia e l'Umbria, stanno attivando dei corsi di formazione, permetterebbe alle parti, in loro totale autonomia di rivolgersi al mediatore del lavoro (un professionista privato, principalmente avvocati e psicologi) per trovare un accordo possibile e legittimo prima di adire le vie già previste per legge.

In caso di fallimento della mediazione privata resterebbe valido il ricorso all'arbitrato. Se la mediazione riesce il Mediatore potrebbe redigere un processo verbale sottoscritto dalle parti da sottoporre al giudice.

Si rende senza dubbio necessario un successivo provvedimento legislativo che definisca, a carattere nazionale, i requisiti e le modalità di accesso per l'esercizio della mediazione (già allo studio da parte delle associazioni di questa categoria), che potrebbe essere estesa anche ad altri settori, in particolare quello familiare, in cui i numerosi conflitti rischiano di bloccare l'attività giurisdizionale amministrativa e civile.

1.

Bielli.

Al punto 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Netta contrarietà va, invece, espressa alla previsione – contenuta nell'articolo 22 dello schema – di una decisione della Corte di cassazione vincolante sull'interpretazione dei contratti collettivi. Si introduce, in tal modo, una sorta di giudizio collettivo in materia di lavoro che non si inquadra nel nostro sistema processuale.

2.

Li Calzi.

Al punto 1 aggiungere la seguente osservazione:

« Sembra opportuno ricondurre l'impugnativa delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, come avviene attualmente. Infatti la devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario comporta insormontabili difficoltà sul piano della integrità del contraddittorio e del tipo di rimedio offerto al ricorrente in relazione ai poteri del giudice. Il giudizio amministrativo consente, invece, l'integrità del contraddittorio e l'incidenza dei poteri di annullamento del giudice alla intera procedura concorsuale in un arco di tempo molto ristretto. Resterebbero devolute al giudice ordinario le controversie concernenti la vera e propria assunzione all'impiego, cioè il primo inquadramento, rispetto alle quali sembra opportuno valutare la possibilità di introdurre un termine di decadenza al fine di garantire certezza dei rapporti giuridici e degli assetti organizzativi ».

3.

Giaretta.

Al punto 1 premettere il seguente:

01) All'articolo 22, comma 1, prima delle parole « Sono devolute » inserire le parole « Con decorrenza 1° gennaio 2000 », in modo che nei venti mesi che ci separano dalla data sopraindicata si rendano attivabili gli ampliamenti di organico, l'espletamento dei relativi concorsi e l'approntamento di strutture idonee a fronteggiare la grave crisi della giustizia e di quella del lavoro.

Conseguentemente sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 43.

4.

Garra.

Al punto 1 inserire il seguente:

01) All'articolo 22 si propone di aggiungere i seguenti commi 4-bis e 4-ter (4-bis) Fino al 31 dicembre 1999 le controversie in materia di pubblico impiego per le quali è richiesta pronuncia cautelare possono essere definite dal giudice amministrativo immediatamente nel merito, con motivazione in forma abbreviata.

4-ter. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione della causa deve essere celebrata entro novanta giorni.

5.

Garra.

Al punto 1) del punto del relatore Frattini si propone il seguente punto: L'articolo 23 deve essere soppresso.

6.

Marchetti Bonato.

Sostituire il punto 1 con il seguente:

1) La commissione ritiene inopportuno il giudizio a titolo pregiudiziale previsto dal primo comma dell'articolo 23 e invita il governo a correggere la norma. La commissione ritiene più opportuno che il giudice nelle fattispecie di cui al primo

comma, disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ARAN e delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo. Risulta quindi necessario rivedere conseguentemente gli altri commi che seguono.

Potrebbe prevedersi che entro un termine congruo ma breve (ad esempio trenta giorni) dalla notificazione degli atti di integrazione del contraddittorio, l'ARAN convochi le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola potrebbero applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 53, primo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Sarebbe inoltre opportuno prevedere una conclusione presunta della procedura nel caso non si raggiunga un accordo entro sessanta giorni.

In tal caso il giudice dovrebbe decidere sulla questione con sentenza, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa. Dovrebbe essere inserita una norma che preveda impugnabile la sentenza soltanto per Cassazione tanto nei casi previsti dall'articolo 360 che per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti o accordi collettivi.

In pendenza del giudizio di Cassazione, potrebbe essere introdotta una norma che autorizzi la sospensione dei processi la cui definizione dipende dalla decisione della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi, precisando altresì che in quegli stessi processi la sentenza della Cassazione abbia gli stessi effetti dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 153.

La riassunzione della causa potrebbe essere fatta da ciascuna delle parti del giudizio di merito entro un termine perentorio (ad esempio sessanta giorni) dalla comunicazione della sentenza della Corte di Cassazione, prevedendo che, in caso di estinzione del processo per qualsiasi causa, la sentenza della Corte conservi i suoi effetti.

Pare inoltre opportuno prevedere una norma specifica che preveda la possibilità della Cassazione, nelle controversie in cui è investita, di condannare la parte soccombente anche in assenza di istanza di parte.

7.

Massa.

Sostituire il punto 1, con il seguente:

« L'articolo 23 dello schema di decreto legislativo è sostituito dal seguente:

ART. 23.

1. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è inserito il seguente:

“Articolo 68-bis. — (*Giudizio sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi*). — 1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all'articolo 68, è necessario risolvere una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni — ARAN — ai sensi dell'articolo 45 e seguenti del presente decreto legislativo, il giudice dispone l'integrazione dal contraddittorio nei confronti dell'ARAN e delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo.

2. Entro trenta giorni dalla notificazione degli atti di integrazione del contraddittorio di cui al comma 1, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 53, primo comma. Decorsi sessanta giorni dalla convocazione, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa.

3. Il giudice decide sulla questione di cui al comma 1 con sentenza, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso per cassazione, oltre che nei casi di cui all'articolo 360, anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti o accordi collettivi.

4. In pendenza del giudizio di cassazione, possono essere sospesi i processi, la cui definizione dipende dalla decisione della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi. Nei medesimi processi la sentenza della Corte di Cassazione, di cui al comma precedente, ha gli stessi effetti dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 53.

5. La riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna delle parti del giudizio di merito entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della sentenza della Corte di Cassazione. In caso di estinzione del processo per qualsiasi causa, la sentenza della corte conserva i suoi effetti. Si applica la disposizione di cui al comma 5.

6. La Corte di Cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi del presente articolo, può condannare la parte soccombente a norma dell'articolo 96 anche in assenza di istanza di parte.”».

8.

Villone.

Al punto 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 25, comma 1, all'ultimo periodo dopo le parole: « direttore dell'Ufficio » sostituire la parola « e » con la seguente: « o ».

9.

Marchetti, Bonato.

Al punto 3, aggiungere il seguente:
All'articolo 25, comma 7, sopprimere il secondo periodo.

10.

Marchetti, Bonato.

Al punto 4 inserire il seguente:

4-bis. Al testo del comma 1 dell'articolo 59 come sostituito dall'articolo 26 del presente decreto legislativo il seguente periodo: L'amministrazione ovvero il dipendente che non accettano il verdetto del collegio di conciliazione possano impugnarlo nella forma di rito avanti al Tribunale amministrativo regionale fino al 31 dicembre 1999 ed avanti al giudice del lavoro con decorrenza 1° gennaio 2000.

11.

Garra.

Sostituire il punto 5 con il seguente:

5) All'articolo 28, prima della locuzione « direttamente » inserire le parole « all'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente quando trattasi di ricorsi di dipendenti di Amministrazioni statali oppure », dedennando inoltre le parole « anche quando trattasi di amministrazione dello Stato ».

12.

Garra.

Al punto 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Si propone inoltre di sopprimere gli articoli 31 e 32 che attenuerebbero notevolmente le possibilità di tutela, in sede cautelare, dei dipendenti, in contrasto con l'articolo 113 della Costituzione.

13.

Garra.

Al punto 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Dal testo dell'articolo 412 del codice di procedura penale come sostituito dall'articolo 33 eliminare il comma terzo, non essendo attribuibile l'efficacia di titolo esecutivo ad un tentativo di conciliazione avvenuto in sede sindacale e

senza che il relativo verbale assurga al ruolo di atto giudiziale.

14.

Garra.

Sostituire il punto 7 come il seguente:

7) Occorre sopprimere gli articoli 35 e 36, perchè l'onere a carico del lavoratore, soccombente in sede arbitrale, lo esporrebbe al pagamento non solo delle spese di onorario sostenute dall'amministrazione, ma anche dei compensi da liquidare agli arbitri.

15-bis.

Garra.

Al punto 6 inserire il seguente:

6-bis. Sopprimere l'articolo 34.

15.

Garra.

Al punto 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Il giudizio è positivo per l'introduzione di forme di arbitrato e di conciliazione, che ricalcano, quasi integralmente, la proposta di legge del CNEL del 1992 e ripresentata quest'anno, la quale, però, opportunamente prevede anche la possibilità che le parti chiedano un arbitrato secondo equità, come tale non impugnabile.

16.

Li Calzi.

Al punto 7, al termine del primo periodo (articolo 35) dopo le parole: se tale facoltà è prevista dai contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, aggiungere le seguenti: e comunque limitatamente all'ipotesi in cui la controversia abbia contenuto esclusivamente patrimoniale.

17.

Duva.

Al punto 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: il lodo emesso in favore del lavoratore è provvisoriamente esecutivo.

18.

Duva.

Al punto 7 aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 36 dello schema di parere si ritiene opportuno sopprimere l'inciso: « per violazione di disposizioni inderogabili di legge per difetto assoluto di motivazione » e si ritiene altresì opportuno sopprimere l'intero periodo conclusivo del primo comma (dalle parole « nel giudizio di impugnazione » fino alle parole « collegio arbitrale »).

19.

Duva.

Dopo il punto 7 inserire il seguente:

7-bis. Al comma 1 dell'articolo 38 premettere al testo le parole « Con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

19-bis.

Garra.

Al punto 8 nel parere inserire la richiesta di sopprimere il comma 1 dell'articolo 38.

20.

Lubrano di Ricco.

Dopo il punto 8, inserire il seguente:

8-bis) *Articolo 38.* L'articolo 38 pone il problema della devoluzione al giudice amministrativo delle controversie tra utente e gestore del pubblico servizio in qualsiasi forma esercitato. Mentre appare senz'altro opportuno devolvere al giudice amministrativo le controversie concernenti l'applicazione delle carte dei servizi ed i regolamenti generali dei ser-

vizi, va valutata l'opportunità di devolvere al giudice amministrativo anche le controversie aventi ad oggetto rapporti individuali di utenza con gestori privati che non implicino la cognizione delle clausole generali di contratto; controversie devolute oggi in prevalenza ai giudici di pace.

21.

Giaretta.

Dopo il punto 10 inserire il seguente:

10-bis) Al testo del comma 1 dell'articolo 39 premettere le seguenti parole: « Con decorrenza dal 1° gennaio 1990 ».

22.

Garra.

Al punto 11 dopo le parole: di fatto e di diritto, *e prima delle parole:* Sono risarcibili, *inserire le seguenti:* ivi incluse le indennità spettanti in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa od ablativa.

23.

Garra.

Dopo il punto 14 inserire il seguente:

14-bis) Con decorrenza 1° gennaio 2000, è soppressa la giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche. Le controversie di competenza del predetto Tribunale pendenti alla data del 1° gennaio 2000 passano nella competenza del giudice ordinario o del giudice amministrativo in base al criterio di riparto della giurisdizione in vigore alla stessa data.

24.

Garra.

Sostituire il punto 15 con il seguente:

15. Il Trasferimento al giudice ordinario delle controversie di lavoro dei pub-

blici dipendenti a far data dal 1° luglio 1998 può sortire l'effetto di paralizzare la giustizia civile. È indispensabile rinviare il trasferimento di competenza, quanto meno, al 1° gennaio 1999 e comunque tenere conto che contemporaneamente non può entrare il giudice unico di primo grado.

25.

Li Calzi.

Al punto 15 aggiungere il seguente:

15-bis) Occorre prevedere in ogni caso che il « passaggio al giudice ordinario » riguardi soltanto le controversie relative a situazioni sorte dopo l'entrata in vigore del decreto e mantenere la giurisdizione

del giudice amministrativo per le controversie relative anche se instaurate successivamente.

26.

Li Calzi.

Al punto 15 aggiungere il seguente: È opportuno attribuire alle commissioni tributarie la competenza in materia doganale e le altre controversie tributarie che ancora sono devolute in primo e secondo grado al giudice ordinario. La possibilità di ricorrere in Cassazione assicura, comunque, l'unità della giurisdizione.

27.

Li Calzi.